

Club Alpino Svizzero CAS
Club Alpin Suisse
Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer



CAS – Regolamento delle quote sociali

valido dal 1° gennaio 2013

Nell'ambito della politica sociale del CAS e conformemente all'art. 6 dello Statuto, l'assemblea dei delegati (AD) decide quanto segue.

1. Scopo delle quote sociali

Conformemente alla sua politica di club (settore Finanze), il CAS riscuote le quote sociali al fine di coprire i costi generati dalla prestazione dei servizi di base.

2. Tipo, categorie e ammontare delle quote sociali

La cassa centrale percepisce gli importi descritti di seguito.

2.1. Tassa di ammissione

All'atto dell'iscrizione al CAS sono percepite le seguenti tasse uniche di ammissione:

- giovani: gratis
- membri individuali: CHF 20.–
- famiglie: CHF 30.–

I soci ammessi nel corso dell'ultimo trimestre di un anno pagano soltanto la tassa di ammissione. Il trimestre in oggetto non conta ai fini dell'appartenenza.

2.2. Giovani

I soci di età compresa tra 6 e 22 anni rientrano nella categoria «Giovani». I giovani delle sezioni proprietarie di capanne versano una quota annua pari a CHF 25.–, mentre per quelli aderenti a sezioni non proprietarie la quota annua ammonta a CHF 28.–.

2.3. Membri individuali

I soci a partire dai 23 anni di età sono soci individuali. I soci individuali delle sezioni proprietarie di capanne versano una quota annua pari a CHF 65.–, mentre per quelli aderenti a sezioni non proprietarie la quota annua ammonta a CHF 68.–.

2.4. Famiglie

Una famiglia con statuto di socio consta al massimo di due adulti di oltre 23 anni ed eventualmente di figli tra i 6 e i 17 anni, costituenti un'unica economia domestica. Tutti i componenti della famiglia sono soci della medesima sezione. Le famiglie iscritte alle sezioni proprietarie di capanne versano una quota annua pari a CHF 96.–, mentre per quelli aderenti a sezioni non proprietarie la quota annua ammonta a CHF 102.–.

2.5. Riduzione della quota annuale

Dopo 50 anni di appartenenza, la quota annuale si riduce di CHF 30.–. Per le famiglie, tale riduzione si applica quando una persona raggiunge i 50 anni di appartenenza.

2.6. Soci onorari dell'associazione centrale

I soci onorari del CAS non versano alcuna quota sociale.

2.7. Uscita dal CAS

La quota annuale viene riscossa anche per l'anno di un'eventuale uscita dal CAS. Non ha luogo alcun rimborso pro rata.

2.8. Determinazione dell'età e dell'appartenenza

Per tutte le indicazioni relative all'età e all'appartenenza di un membro fa stato l'anno civile durante il quale una determinata età del socio o durata dell'appartenenza all'associazione vengono raggiunte.

3. Contributi delle sezioni

Ai sensi dell'art. 6, cpv. 2, dello Statuto del CAS, i contributi dei soci alla cassa delle sezioni sono stabiliti dalle singole sezioni conformemente alle categorie descritte al punto 2 del presente Regolamento.

4. Quota annuale per l'anno di adesione

Al contributo all'associazione centrale e alle sezioni nell'anno di ammissione si applica quanto segue:

- dal 1° gennaio al 30 giugno viene percepita l'intera quota annuale;
- dal 1° luglio al 30 settembre viene percepito il 50% della quota annuale;
- dal 1° ottobre al 31 dicembre, la quota annuale non viene percepita.

5. Incasso delle quote sociali

L'incasso delle quote sociali (contributi CAS e sezioni) spetta al segretariato centrale del CAS.

6. Anno d'esercizio

L'anno d'esercizio del CAS corrisponde all'anno civile.

7. Disposizioni finali

Il presente Regolamento delle quote sociali è stato approvato dall'AD il 16 giugno 2001 ed entra in vigore con il 1° gennaio 2002. Per i soci già iscritti, la sua validità inizia con il 1° gennaio 2003.

Club Alpino Svizzero CAS

Frank-Urs Müller
presidente centrale

Peter Mäder
segretario generale

Gli artt. 2.3 e 2.4 del presente Regolamento delle quote sociali sono stati adeguati conformemente alle delibere dell'AD del 5 giugno 2010. L'art. 4 del presente Regolamento delle quote sociali è stato approvato dall'AD del 9 giugno 2012.